

*Consiglio Regionale
della Puglia*

LEGGE REGIONALE

Sanatoria delle decadenze in cui sono incorse le imprese artigiane ai sensi della legge regionale 13.6.1978, n. 22, e della legge regionale 5.1.1985, n. 1.

*Consiglio Regionale
della Puglia*

Legge regionale

"Sanatoria delle decadenze in cui sono incorse le imprese artigiane ai sensi della legge regionale 13.6.1978, n. 22 e della legge regionale 5.1.1985, n. 1"

Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge:

Art. 1

(Sanatoria delle decadenze)

1. Le imprese artigiane che non hanno potuto fruire della sanatoria di cui all'art. 13, ultimo comma, della legge regionale 5.1.1985, n. 1, in quanto i termini di presentazione della documentazione definitiva di spesa di cui al regolamento regionale 24.5.1979, n. 2, e del ricorso di cui all'art. 29, quinto comma, del medesimo regolamento venivano a scadere dopo l'entrata in vigore della medesima legge regionale 5.1.1985, n. 1, possono egualmente provvedervi entro e non oltre il termine perentorio di mesi tre, decorrenti dalla comunicazione agli interessati da parte del competente Assessorato con raccomandata con ricevuta di ritorno.
2. Le imprese artigiane che sono incorse nella decadenza di cui al comma terzo, lett. c) ed all'ultimo comma dell'art. 13 della legge regionale 5.1.1985, n. 1, possono provvedere ai relativi adempimenti entro e non oltre i termini perentori ivi previsti, decorrenti dalla comunicazione agli interessati da farsi dal competente Assessorato con raccomandata con ricevuta di ritorno.

*Consiglio Regionale
della Puglia*

3. Le imprese artigiane che sono incorse nella decadenza di cui all'art. 11 ter, commi secondo e quarto, ed all'art. 11 quater, commi terzo e quarto, della legge regionale 13.6.1978, n. 22, come modificata con gli articoli 7 e 8 della legge regionale 5.1.1985, n. 1, possono provvedere ai relativi adempimenti entro e non oltre i termini perentori ivi previsti, decorrenti dalla comunicazione all'interessato da parte del competente Assessorato con raccomandata con ricevuta di ritorno.

4. Le domande di contributo presentate da una medesima impresa artigiana alle Commissioni provinciali per l'artigianato fino al giorno precedente l'entrata in vigore della legge regionale 5.1.1985, n. 1, e quelle giacenti alla medesima data presso il competente Assessorato nelle quali non sia stato osservato da parte degli interessati il disposto di cui all'art. 12 della legge regionale 13.6.1978, n. 22, e dell'art. 31 del regolamento regionale 24.5.1979, n. 2, possono egualmente essere ammesse in istruttoria dal competente Assessorato semprechè dalla data della prima domanda e l'istruttoria della successiva intercorrano, secondo i casi, i termini di tre o cinque anni.

5. Sono parimenti ammesse a contributo le spese per variazione di preventivo a suo tempo presentati ed esistenti agli atti e semprechè le spese medesime siano relative all'attività esercitata od a quella che l'impresa intende esercitare.

6. Il termine di 180 giorni di cui all'art. 11 quater, commi terzo e quarto, aggiunto alla legge regionale 13.6.1978, n. 22, con l'art. 8 della legge regionale 5.1.1985, n. 1, si applica altresì anche alle domande di contributo presentate fino al giorno precedente l'entrata in vigore della legge regionale 5.1.1985, n. 1, ed a quelle giacenti alla medesima data presso il competente Assessorato.

7. Le imprese artigiane possono altresì provvedere alla sa
natoria delle cause di decadenza previste dal presente artico-
lo, anche indipendentemente dalla richiesta dell'Assessorato.

Art. 2

(Norma finanziaria)

Ai finanziamenti della maggiore spesa per gli interventi
di cui alla presente legge, prevista in lire 300 milioni, si fa
fronte con i fondi già stanziati nel bilancio di previsione per
il 1986 al cap.0701120.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to (prof. Nicola Di Cagno)

I CONSIGLIERI SEGRETARI

F.to (avv. Giorgio Bortone-dott. Vito Mariella)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO

F.to (dott. Renato Guaccero)



*Consiglio Regionale
della Puglia*

E' estratto del verbale della seduta dell'11.11.86 ed è con
forme al testo demiberato dal Consiglio regionale

IL PRESIEDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (prof. Nicola Di Cagno)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
F.to (avv. Giorgio Bortone-dott. Vito Mariella)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
F.to (dott. Renato Guaccero)

7 NOV. 1986



p.c.c. *Silvana Vernola*